



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 123	di data 20/12/22

Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI DI ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO PONTE SUL RIO DI CARPINÈ, COMPRESA SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI GARDOLO DI MEZZO E MEANO VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 2.228.000,00. OPERA 6430 - RIDEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28.12.2021 N. 27/146.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamati i seguenti provvedimenti assunti in relazione all'opera 6430 "Interventi di allargamento ed adeguamento ponte sul Rio di Carpinè, compresa sistemazione di parte della strada di collegamento tra gli abitati di Gardolo di Mezzo e Meano":

- la propria determinazione 17.10.2019 n. 27/123, con la quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico di progettazione preliminare verso la corresponsione del compenso di euro 8.962,78 (oneri e i.v.a. compresi);
- la deliberazione giuntales 16.12.2019 n. 260 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare datato novembre 2019, dell'importo complessivo di euro 1.270.000,00;
- la propria determinazione 05.08.2020 n. 27/102 con la quale tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di redazione della relazione geologica verso il corrispettivo di euro 11.816,69 (oneri e i.v.a. compresi);
- la determinazione 02.10.2020 n. 27/120 della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, con la quale tra l'altro è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva di euro 115.481,06 ed è stata prenotata la somma di euro 1.142.702,25 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- la propria determinazione 01.12.2021 n. 27/127 con la quale è stata autorizzata la variazione dei compensi spettanti ai professionisti esterni precedentemente incaricati per una maggiore spesa complessiva di euro 36.888,81 (oneri e i.v.a. compresi), stabilendo quindi:
 - in euro 113.930,55 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) il compenso spettante per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva, di cui al contratto di data 25.01.2021 repertoriato al n. 30534 di racc., di complessivi euro 79.397,84 (oneri previdenziali e fiscali compresi) e autorizzando la maggiore spesa di euro 34.532,71;
 - in euro 14.172,79 (compresi oneri previdenziali 2%, iva esclusa ex legge 190/2014 art. 1

pagina 1/9

commi 54-89 e s.m.) il compenso spettante per l'incarico di redazione della relazione geologica e autorizzando la maggiore spesa di euro 2.356,10;

- la deliberazione giuntale 27.12.2021 n. 344 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 1.856.000,00, così distinto:

A) lavori:

A01) lavori	euro 1.364.300,00	
A02) di cui oneri per la sicurezza	euro 51.146,10	
A03) di cui oneri per la sicurezza COVID 19	euro 10.189,18	
A04) totale		euro 1.364.300,00
A05) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta		euro 25.000,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

B01) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro 29.843,98	
B02) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1)	euro 26.059,29	
B03) spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CM, collaudo statico, CRE)	euro 145.000,00	
B04) oneri previdenziali 4% su B03)	euro 5.800,00	
B05) spese tecniche (perizia geologica, DL geologica)	euro 21.000,00	
B06) oneri previdenziali 4% su B05)	euro 840,00	
B07) spese accertamenti laboratorio e prove di carico	euro 12.000,00	
B08) indennità:		
B09) indennità di esproprio, occupazione temporanea e indennizzi	euro 8.500,00	
B10) compensi incentivanti indennità tecnica	euro 8.000,00	
C01) rischio geologico	euro 25.000,00	
D01) i.v.a. 10% su A04)+ A05) + B02) + C01)	euro 144.035,93	
D02) i.v.a. 22% su B03) + B04) + B05) + B06) + B07)	euro 40.620,80	

E) sommano euro 466.700,00

F) totale euro 1.856.000,00

dando atto che la somma di euro 1.142.702,25 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la suddetta determinazione 02.10.2020 n. 27/120 di euro 115.481,06 e che alla stessa stregua si considera prenotata con detta determinazione la somma di euro 586.000,00 e rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

- la propria determinazione 28.12.2021 n. 27/146 con la quale tra l'altro si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori previsti alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 1.364.300,00 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. mediante il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016, stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico e di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui alla voce B07) per l'importo di euro 12.000,00 (i.v.a. compresa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;
- la deliberazione giuntale 31.01.2022 n. 14 con cui è stata modificata parzialmente, come di seguito specificato, la suddetta deliberazione giuntale 27.12.2021 n. 344:
 - integrando il punto 4. dopo le parole "di procedere ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m. all'occupazione temporanea delle aree interessate dall'intervento, come da planimetria delle occupazioni temporanee" con "e di procedere mediante espropriazione

- all'acquisizione delle aree interessate dall'opera, come da piano espropri";
- integrando il punto 5. dopo le parole "di autorizzare la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali all'avvio delle procedure per l'occupazione temporanea dei terreni" con "e per l'espropriazione";
 - inserendo il punto 9. che prevede "di prendere atto che la comunicazione e la pubblicità dell'approvazione del progetto ai soggetti espropriandi di cui all'art. 18, comma 4 ter della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. avverrà mediante la notifica del provvedimento di avvio della procedura espropriativa di cui all'articolo 4 della L.p. 19 febbraio 1993 n. 6";
- ed è stato altresì dato atto che rimane invariato quant'altro riportato nella sopra citata deliberazione;

rilevato altresì che l'incarico per la progettazione preliminare, affidato con la sopra citata determinazione 17.10.2019 n. 27/123 di euro 8.962,78, è stato finanziato fuori dal quadro economico dell'opera;

atteso che con deliberazione 19.12.2022 n. 360, esecutiva, la Giunta comunale per le ragioni ivi espresse ha approvato in linea tecnica la variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo "Interventi di allargamento ed adeguamento ponte sul Rio di Carpinè, compresa sistemazione di parte della strada di collegamento tra gli abitati di Gardolo di Mezzo e Meano", opera 6430, datata novembre 2022, comportante la maggiore spesa di euro 372.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 1.856.000,00, dell'importo complessivo di euro 2.228.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori:

A01) lavori	euro 1.678.070,52	
A02) di cui oneri per la sicurezza	euro 53.227,70	
A03) di cui oneri per la sicurezza COVID 19	euro 9.670,60	
A04) totale		euro 1.678.070,52
A05) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta		euro 32.000,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

B01) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro 56.629,63
B02) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1)	euro 0,00
B03) spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CM, collaudo statico, CRE)	euro 160.000,00
B04) oneri previdenziali 4% su B03)	euro 6.400,00
B05) spese tecniche (perizia geologica, DL geologica)	euro 21.000,00
B06) oneri previdenziali 4% su B05)	euro 840,00
B07) spese accertamenti laboratorio e prove di carico	euro 12.000,00
B08) indennità:	
B09) indennità di esproprio, occupazione temporanea e indennizzi	euro 8.500,00
B10) compensi incentivanti indennità tecnica	euro 10.000,00
C01) rischio geologico	euro 25.000,00
D01) i.v.a. 10% su A04)+ A05) + B02) + C01)	euro 173.507,05
D02) i.v.a. 22% su B03) + B04) + B05) + B06) + B07)	euro 44.052,80

E) sommano euro 517.929,48

F) totale euro 2.228.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale la ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti dalla variante;

atteso che l'intervento in argomento è stato inserito nel D.U.P. per l'importo di euro 1.270.000,00 con deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211 e per l'importo di euro 586.000,00 nella variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione

2021-2023, approvata con deliberazione consiliare 23.06.2021 n. 71;

dato inoltre atto che lo stanziamento di euro 372.000,00 derivante dalla variante n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 26.10.2022 n. 129;

precisato che il supero di spesa di euro 372.000,00 derivante dalla variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 19.12.2022 n. 360;

dato atto che le voci A04), A05), B02) e C01)) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B10) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

precisato che la variante n. 1 ha comportato un incremento dell'importo dei lavori principali del quadro economico di euro 313.770,52 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa), per un nuovo importo complessivo dei lavori di euro 1.678.070,52 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa) ed altresì implementa le voci A05) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta per euro 7.000,00 portandola ad euro 32.000,00, B01) imprevisti (i.v.a. compresa) per euro 26.785,65 portandola ad euro 56.629,63, B03) spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CM, collaudo statico, CRE) per euro 15.000,00 portandola ad euro 160.000,00, B10) compensi incentivanti indennità tecnica per euro 2.000,00 portandola ad euro 10.000,00, con conseguente riduzione delle voci B02) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1) per euro 26.059,29 portandola ad euro 0,00, e adeguamento delle voci B04) relativa agli oneri previdenziali su B03) e D01) e D02) relative agli oneri fiscali;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in oggetto non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in quanto essi non presentano una pluralità di autonome lavorazioni omogenee caratterizzate da una sequenzialità operativa e in quanto è necessaria la realizzazione dell'opera in un'unica soluzione;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce B07) spese accertamenti laboratorio e prove di carico alla quale corrisponde specifica perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

visti al riguardo la relazione scorpori della sottoscritta Dirigente di data 02.12.2021 e allegata alla nota 06.12.2021 prot. n. 322853 e l'elaborato "120.R.15 Perizia spese e accertamenti laboratorio e prove di carico", da cui si rileva l'opportunità di scorporare le prestazioni di cui alla voce "B07) spese accertamenti laboratorio e prove di carico" adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di interventi autonomi non riconducibili alle categorie del progetto principale;

ritenuto di revocare la citata determinazione dirigenziale 28.12.2021 n. 27/146 e di

procedere con il presente provvedimento alla ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti nel quadro economico;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

richiamato altresì in particolare l'art. 3 comma 1 della L.p. 2/2020, recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che prevede la possibilità di procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della l.p. 26/1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. Tale possibilità, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8, comma 2 ter della medesima legge, si applica alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale (ad oggi 30 giugno 2023);

precisato pertanto che in deroga all'art. 18 della L.p. 9/2013 secondo cui le amministrazioni possono affidare i lavori pubblici con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per importi compresi tra 1 e 2 milioni di euro solamente avvalendosi di APAC, con l'introduzione dell'articolo 3 sopra richiamato le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere, anche autonomamente, all'affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara fino alla soglia di rilevanza europea;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 1.678.070,52 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare, stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;
La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;
i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;
- i lavori di cui alla voce A05) per l'importo di euro 32.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- le prestazioni di cui alla voce B07) per l'importo di euro 12.000,00 (i.v.a. esclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;
I requisiti di ammissione alla gara sono costituiti dall'iscrizione all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m.;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che

l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che “per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso”;

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di massimo ribasso di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

rilevato inoltre che nella propria determinazione 28.12.2021 n. 27/146, si dava conto che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le “Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019”, adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, fosse prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando il servizio per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con

deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un' articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 24.11.2022 prot. n. 326521, di data 09.12.2022 prot. n. 342934 e di data 13.12.2022 prot. n. 346470;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di revocare per le motivazioni espresse in premessa la determinazione dirigenziale 28.12.2021 n. 27/146;
2. di dare atto che con deliberazione 19.12.2022 n. 360, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica la variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo "Interventi di allargamento ed adeguamento ponte sul Rio di Carpinè, compresa sistemazione di parte della strada di collegamento tra gli abitati di Gardolo di Mezzo e Meano", opera 6430, datata novembre 2022, dell'importo complessivo di euro 2.228.000,00, comportante la maggiore spesa di euro 372.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 1.856.000,00;
3. di dare atto che la somma di euro 1.142.702,25 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la determinazione 02.10.2020 n. 27/120 di euro 115.481,06 e che alla stessa stregua si considera prenotata con detta determinazione la somma di euro 586.000,00;
4. di dare atto che il supero di spesa di euro 372.000,00 derivante dalla variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giuntalesca 19.12.2022 n. 360, esecutiva;
5. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
7. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
9. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
10. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H19002070004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 20/12/22

pagina 9/9

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 123	di data 20/12/22

Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI DI ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO PONTE SUL RIO DI CARPINÈ, COMPRESA SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI GARDOLO DI MEZZO E MEANO VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 2.228.000,00. OPERA 6430 - RIDEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28.12.2021 N. 27/146.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 22 dicembre 2022